



STATUTO

**Approvato con DGR n. 362 del 14/03/2022 pubblicata sul BURP n. 45 del 19 aprile 2022 e
adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 29/04/2022**

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e finalità

L'A.R.C.A. CAPITANATA, Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, istituita per trasformazione con Legge Regionale 20 maggio 2014 n. 22, così come modificata dalla Legge Regionale 15 febbraio 2016 n. 1, è un Ente Regionale di diritto pubblico non economico, strumentale della Regione Puglia, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica.

L'Agenzia svolge le sue finalità tecnico-amministrative nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e agisce come operatore pubblico svolgendo funzione di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in attuazione dei piani e degli indirizzi regionali.

L'Agenzia agisce, altresì, come operatore pubblico nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, dei piani e dei programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, raccordandosi con i Comuni e gli altri soggetti interessati.

L'Agenzia concorre all'individuazione dei fabbisogni mediante la trasmissione all'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa delle informazioni relative all'utenza, allo stato manutentivo degli alloggi, dei dati sul patrimonio immobiliare gestito e sull'attuazione dei propri programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Art. 2

Funzioni

Le funzioni dell'Agenzia consistono principalmente nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale proprio ed eventualmente di altri soggetti pubblici e privati, in forme e modalità che garantiscono qualità, efficienza ed economicità dei servizi, anche attraverso la promozione e l'offerta di alloggi in locazione temporanea e permanente a canone agevolato.

L'attività di gestione viene espletata per garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie garantendo i servizi primari agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli altri alloggi in locazione, nonché attraverso l'attuazione degli interventi di manutenzione e recupero degli immobili e riqualificazione degli spazi di pertinenza.

La suddetta attività viene svolta favorendo l'autogestione dei servizi da parte dell'utenza secondo le normative vigenti in materia.

L'Agenzia svolge, altresì, attività tecnica di progettazione ed attuazione di interventi di riqualificazione urbana, recupero edilizio e nuova costruzione, urbanizzazione e infrastrutturazione, sia in esecuzione di piani e programmi regionali, sia in affidamento con

convenzioni da altri enti, associazioni, privati e predispone piani e programmi di rigenerazione urbana, comunque denominati, anche con i Comuni, gli altri soggetti interessati e per incarico di soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese e associazioni, società e altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti l'edilizia, nel rispetto delle norme vigenti.

L'Agenzia svolge attività di progettazione e realizzazione, anche per incarico di altri soggetti pubblici e privati, di interventi edilizi ed urbanistici finalizzati a innalzare la qualità e quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche e architettoniche, materiali e tecnologie costruttive, orientate al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell'abitare.

Infine, l'Agenzia, per tutte le attività suesposte e previste dall'art. 7 della L.R. n. 22/2014, può partecipare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo, nonché a fondi immobiliari anche attraverso il conferimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile.

Art. 3

Sedi ed ambito operativo

L'A.R.C.A. CAPITANATA ha sede legale in Foggia alla Via Romolo Caggese n. 2 ed opera nel territorio dei Comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Orta Nova, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Vieste, San Marco in Lamis, Apricena, Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano, Cagnano Varano, Troia, Carapelle, Lesina, Mattinata, Ascoli Satriano, San Paolo di Civitate, Stornara, Stornarella, Peschici, Ischitella, Carpino, Serracapriola, Deliceto, Rodi Garganico, Zapponeta, Bovino, Ortona, Biccari, Orsara di Puglia, Candela, Poggio Imperiale, Pietramontecorvino, Accadia, Castelluccio dei Sauri, Rignano Garganico, Sant'Agata di Puglia, Casalvecchio di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Volturino, Chieuti, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio Valmaggiore, Anzano di Puglia, Roseto Valfortore, Monteleone di Puglia, San Marco la Catola, Alberona, Carlintino, Panni, Motta Montecorvino, Faeto, Isole Tremiti, Volturara Appula, Celle San Vito, San Ferdinando di Puglia (BAT), Margherita di Savoia (BAT), Trinitapoli (BAT) e può svolgere la propria attività anche in altri territori d'intesa con le altre Agenzie territorialmente competenti e nell'ambito dei paesi comunitari per la realizzazione di programmi internazionali.

Art. 4

Patrimonio dell'Agenzia

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Agenzia;
- b) dagli avanzi di esercizio e dai crediti di varia natura verso istituti bancari e finanziari, enti pubblici e soggetti privati;
- c) dal patrimonio acquisito in virtù di trasferimento, fusione, incorporazione o in seguito a disposizioni legislative;
- d) da tutte le sopravvenienze finanziarie e patrimoniali conseguenti all'attività dell'Agenzia;
- e) da eredità, lasciti, donazioni acquisite a titolo gratuito nelle forme di legge;
- f) da quote di partecipazione societarie;
- g) dalle somme versate a fondo perduto da Enti o altri organismi, da immobili, aree edificabili e terreni ceduti da altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati.

Art. 5

Attività di gestione

L'Agenzia opera nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio o, eventualmente, di proprietà di altri enti, associazioni e privati, svolgendo tutti i compiti connessi con il rapporto di locazione e con la gestione dei relativi servizi.

L'Agenzia nella propria attività amministrativa favorisce l'autogestione dei servizi da parte dell'utenza e procede anche all'alienazione degli immobili in attuazione delle leggi vigenti in materia.

Art. 6

Attività di programmazione

L'Agenzia è soggetto attuatore dei programmi e dei Piani Casa regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale con interventi di progettazione, di nuova costruzione, recupero edilizio e riqualificazione urbana.

L'Agenzia, previa convenzione, può essere soggetto attuatore dei programmi e dei Piani Casa comunali in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale con interventi di progettazione, di nuova costruzione, recupero edilizio e riqualificazione urbana.

L'Agenzia svolge la sua attività di programmazione anche in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni e privati.

L'Agenzia programma anche interventi innovativi e sperimentali per soluzioni urbanistiche ed architettoniche orientati al risparmio delle risorse e alla sostenibilità dell'abitare.

Art. 7

Attività di costruzione e recupero

L'Agenzia attua:

- interventi di nuova costruzione di edilizia sovvenzionata in esecuzione di piani e programmi regionali, in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni e privati;
- interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata, convenzionata e di housing sociale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- interventi di manutenzione, recupero, riqualificazione urbana e rigenerazione del patrimonio esistente in esecuzione di piani e programmi regionali e in affidamento con convenzione da altri enti, associazioni e privati;
- interventi edilizi e urbanistici finalizzati ad innalzare la qualità del patrimonio di edilizia pubblica sociale esistente, anche mediante tecniche innovative e sperimentali con particolare riferimento al risparmio delle risorse ed alla sostenibilità dell'abitare;
- interventi di nuova costruzione, recupero edilizio, rigenerazione urbana e housing sociale in seguito alla partecipazione, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a consorzi, società miste ed altre forme di raggruppamento temporaneo con la possibile partecipazione a fondi immobiliari anche mediante il conferimento di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Agenzia;
- ogni altro intervento che consenta all'Agenzia di perseguire le proprie finalità quale operatore pubblico nel campo dell'edilizia pubblica sociale svolgendo anche un ruolo di promozione e di formazione nella realizzazione dei servizi abitativi.

Art. 8

Fonti di finanziamento e strumenti operativi

L'Agenzia provvede all'attuazione delle proprie finalità mediante la propria struttura organizzativa nonché mediante la partecipazione, previa autorizzazione della Giunta Regionale, a Consorzi, società miste, forme di raggruppamento temporaneo e Fondi Immobiliari.

L'Agenzia utilizza le seguenti fonti di finanziamento:

- canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e canoni di immobili in proprietà o affidati in gestione da Enti, Associazioni e privati;
- compensi per spese tecniche e generali corrisposti dalla Regione, da altri Enti o privati per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale o altri interventi costruttivi;
- finanziamenti pubblici;
- proventi derivanti dall'eventuale alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale;
- entrate provenienti dal proprio patrimonio e da propria attività da utilizzare secondo quanto previsto dalla normativa o previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- donazioni, eredità, lasciti e altre attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma;
- diritti amministrativi.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA

ART. 9

Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) il Collegio dei Sindaci.

Le funzioni, le competenze, la nomina, il primo insediamento, il rinnovo e la durata in carica sono disciplinate dalla L.R. n. 22/2014 e successive modificazioni.

ART.10

L'Amministratore Unico

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2014 l'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al buon funzionamento della stessa e ne adotta i provvedimenti vigilando sulla relativa attuazione, svolgendo in particolare le seguenti attività:

- adotta, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione organica del personale;

- determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia, le linee di indirizzo generale dell'Agenzia e gli obiettivi annuali e pluriennali, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte;
- approva i piani annuali e pluriennali di attività, nonché la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;
- delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;
- nomina il Direttore dell'Agenzia;
- nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui all'art. 16;
- nomina il Responsabile per la trasparenza di cui all'art. 17;
- adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e all'indirizzo dell'attività della dirigenza dell'Agenzia.

L'incarico quinquennale è rinnovabile per un solo ulteriore mandato e non può comunque protrarsi oltre l'età pensionabile.

All'Amministratore Unico è corrisposta dall'Agenzia un'indennità di funzione omnicomprensiva determinata dalla Giunta Regionale.

ART.11

Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Agenzia.

La composizione, la nomina, la durata della carica ed il compenso del Collegio dei Sindaci sono regolamentate in base alle modalità previste dalle leggi regionali in materia.

Il Collegio esplica le sue funzioni mediante le seguenti attività:

- vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
- esprime parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- redige la relazione sul conto consuntivo;
- vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
- trasmette all'Amministratore Unico e al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull'attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione dell'Agenzia riferita all'anno precedente;
- fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

Art. 12

Principi

L'organizzazione dell'Agenzia si ispira al criterio di separazione tra attività di indirizzo e di controllo dell'Amministratore Unico e attività di gestione spettante alla dirigenza.

L'organizzazione della struttura è disciplinata secondo i criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'articolazione della struttura organizzativa dell'Agenzia è prevista dall'apposito Regolamento che ne disciplina funzioni, compiti e responsabilità, realizzando un assetto organizzativo funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di indirizzo.

Art. 13

L'Organismo Indipendente di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione è istituito presso l'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 150/2006 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 22/2014 esercita le attività di valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nonché di programmazione, valutazione e controllo di gestione dell'Agenzia.

Il funzionamento dell'O.I.V. non comporta nuovi e maggiori oneri finanziari a carico dell'Agenzia.

L'Organismo è nominato dall'Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Agenzia per un periodo di tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

L'O.I.V. è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale, composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dall'ANAC e di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

I componenti dell'O.I.V., ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2011, non possono essere nominati tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di competenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

L'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, istituisce una struttura tecnica permanente con funzioni di supporto all'attività dell'Organismo, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, valutazione, controllo strategico e controllo di gestione. La composizione della struttura tecnica assicura la necessaria multidisciplinarietà delle competenze. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 14

Il Direttore

L'Amministratore Unico, entro sessanta giorni dalla sua nomina, previo espletamento di idonea procedura di evidenza pubblica, nomina il Direttore.

La nomina è effettuata con provvedimento motivato in base ai titoli e all'esperienza almeno quinquennale maturata nella dirigenza degli ex IACP comunque denominati o di sistemi organizzativi complessi di medie o grandi dimensioni.

L'Amministratore Unico, nei casi in cui non ci siano dirigenti in servizio e sussista un impedimento all'assunzione di una figura dirigenziale, per motivi contingenti legati a vincoli di bilancio e/o a facoltà assunzionali, può con provvedimento motivato conferire ad un funzionario dell'Agenzia le funzioni di cui al presente articolo per quanto compatibili con la struttura organizzativa dell'ente e per il tempo strettamente necessario. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti e i criteri per il conferimento.

Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) coadiuva l'Amministratore unico nell'adozione delle scelte strategiche, nella definizione degli obiettivi e indirizzi dell'Agenzia nonché nell'adozione di ognuno e tutti i provvedimenti di competenza del primo;
- b) collabora continuativamente con l'Amministratore unico al quale relaziona periodicamente sulla propria attività formulando proposte sia per l'adozione dei provvedimenti non di propria esclusiva competenza che in relazione al programma annuale e pluriennale di attività;
- c) gestione amministrativa dell'Agenzia anche coordinandone i Dirigenti dei singoli settori, in assolvimento dei compiti, obiettivi e direttive assegnati a questi ultimi dall'Amministratore unico e ne verifica costantemente, anche per mezzo delle funzioni di coordinamento dei Dirigenti e nella qualità di Responsabile delle complessive attività, l'attuazione e il raggiungimento;
- d) presenta, previa concertazione con i Dirigenti dei singoli settori, con cadenza annuale, i budget da sottoporre all'Amministratore Unico per l'espletamento delle funzioni amministrative dei settori dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi;
- e) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dei Settori e degli Uffici dell'Agenzia, ove previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con i Dirigenti dei settori e l'Amministratore Unico; ove non previsti e incardinati i rispettivi dirigenti, di concerto con l'Amministratore Unico assumendo la responsabilità dell'attività amministrativa, gestionale e contabile e il coordinamento del personale del settore o dei settori stessi;
- f) dirige, coordina e gestisce le funzioni amministrative e operative dell'Agenzia di concerto con i Dirigenti dei settori e l'Amministratore Unico;
- g) adotta gli atti e provvedimenti di ordinaria amministrazione occorrenti per l'espletamento dei propri compiti e per il raggiungimento degli obiettivi propri, dei Dirigenti e dell'Agenzia;
- h) cura, in esecuzione delle direttive e degli obiettivi assegnati dall'Amministratore Unico, e di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i rapporti con gli Enti pubblici ed i soggetti privati con i quali l'Agenzia abbia in essere contratti di servizio e/o collaborazione e/o di lavori;
- i) cura la realizzazione e lo sviluppo dell'organizzazione complessiva dell'Agenzia al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità delle attività della stessa, coordinando i Dirigenti dei singoli settori e assicurando l'esecuzione alle delibere dell'Amministratore Unico interpretandole e operando le opportune scelte strategiche trasmettendole ai Dirigenti e ai dipendenti tutti dei quali ne controlla la puntuale esecuzione in modo

- idoneo e funzionale al perseguimento degli obiettivi e dei risultati programmati dall'Amministratore Unico per mezzo, ove occorra, anche dell'ottimizzazione dell'apporto delle risorse umane e materiali delle quali l'Agenzia dispone;
- j) cura, anche di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, i beni dell'Agenzia o quelli da quest'ultima gestiti, detenuti o amministrati;
 - k) cura, di concerto con i Dirigenti dei singoli settori, gli investimenti tecnici, degli appalti e delle forniture in genere;
 - l) svolge la propria attività nel rispetto del regolamento interno degli uffici e dei servizi adottando tutti gli atti previsti dallo stesso;
 - m) è datore di lavoro del personale dipendente dell'Agenzia ed è, altresì, datore di lavoro per la sicurezza ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008.

La durata dell'incarico del Direttore non può essere superiore a quella dell'Amministratore Unico e il suo trattamento economico è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Funzioni locali e dal regolamento interno degli uffici e dei servizi.

Art. 15

I Dirigenti

I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, svolgono l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Agenzia, dirigono gli uffici e i servizi, hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo dell'organo di governo.

I dirigenti partecipano alla definizione della programmazione dell'attività dell'Agenzia mediante la formulazione di proposte all'Amministratore Unico e curano sulla base delle direttive ricevute, la gestione delle attività per il perseguimento degli obiettivi programmatici con piena autonomia e responsabilità tecnica, professionale e organizzativa.

Al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza delle attività dei Settori/Aree, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dall'Amministratore Unico, i dirigenti coadiuvano il Direttore nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 14 e ne seguono le direttive da questi emanate nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento che gli sono attribuite.

I dirigenti possono delegare, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti, specifiche funzioni ai titolari di posizioni organizzative, compresa l'adozione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n.165/2001.

L'Amministratore Unico, in attuazione delle disposizioni e dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001, procede alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale mediante contratto a tempo indeterminato ovvero mediante contratto a tempo determinato, tenuto conto delle previsioni del piano triennale del fabbisogno del personale.

Art. 16

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

L'organo di indirizzo politico dell'Agenzia nomina ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della

L. n. 190/2012, di norma tra i dirigenti di ruolo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione con compiti propositivi e di controllo delle misure a tutela della legalità e integrità adottate dall'Agenzia.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti, provvedendo, tra l'altro, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 della L. n. 190/2012:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione opera con il supporto di una struttura composta da dipendenti dell'Amministrazione specificatamente individuati dall'Agenzia.

Art. 17

Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 13 svolge, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 33/2013, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge, tra l'altro, stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il Responsabile della trasparenza provvede, inoltre:

- all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto al Piano anticorruzione;
- al controllo della regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente Decreto.

Art. 18

Comitato unico di garanzia

Il Comitato unico di garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è previsto dall'art. 21 della Legge n.183/2010 che ha modificato l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui funzionamento è disciplinato dalle linee guida adottate con Direttiva del 4/3/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità.

L'Organismo assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai Comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del mobbing.

Il Comitato assume compiti strategici per la concretizzazione dei principi di tutela della condizione individuale dei dipendenti, di prevenzione rispetto a tutte le possibili forme di violenza e di attivazione di iniziative positive per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di una condizione di pari opportunità.

Il C.U.G. ha la composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

L'Organismo opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Agenzia ed esercita le proprie funzioni, disciplinate da apposito regolamento, utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge.

Art. 19

Centro Regionale di servizio per le Agenzie – CreSA

L'Agenzia coordina i propri servizi e uniforma le proprie procedure con quelli delle altre Agenzie regionali attraverso il Centro Regionale di servizio per le Agenzie (CreSA), costituito da dipendenti delle Agenzie, che in particolare provvede:

- alla determinazione e alla riscossione dei canoni di locazione e di riscatto;
- alla gestione dell'anagrafe dell'utenza;
- alla gestione dell'anagrafe degli appalti;
- alla tenuta dell'inventario del patrimonio regionale.

Il CreSA ha sede legale presso l'ARCA Puglia Centrale ed è finanziato con i fondi delle singole Agenzie in quota proporzionale al numero degli alloggi gestiti, assicurando che i servizi prestati dal CreSA comportino una riduzione dei costi rispetto a quelli che l'assolvimento delle medesime attività da parte delle singole agenzie comporterebbe.

L'Agenzia partecipa con propri dipendenti e in proporzione al numero degli alloggi gestiti finanzia il CreSA, assicurandosi che i servizi prestati comportino una riduzione dei costi.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA

Art. 20

Regolamenti

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato entro 60 giorni dalla data di approvazione regionale del presente Statuto, definisce:

- l'assetto organizzativo dell'Agenzia, i requisiti e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di direzione, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i criteri e le modalità del controllo di gestione;
- la pubblicità degli atti e le modalità di accesso agli stessi;

- i rapporti di consultazione e concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia.

Al personale e ai dirigenti dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali.

Art. 21

Regolamento di Contabilità

Il Regolamento di Contabilità, approvato entro 60 giorni dalla data di approvazione regionale del presente Statuto, definisce:

- l'ordinamento finanziario e contabile dell'Agenzia;
- i principi e l'impostazione del Bilancio di Previsione;
- i principi e l'impostazione del Bilancio Consuntivo.

Art. 22

Bilancio di previsione

L'esercizio finanziario dell'Agenzia decorre dal primo gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

L'Agenzia adotta il bilancio pluriennale di durata almeno triennale in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano pluriennale.

Il bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia è redatto in conformità allo schema tipo secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa che lo accompagna, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza.

Il bilancio di previsione viene approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e viene trasmesso all'Assessorato regionale competente entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Le eventuali variazioni occorrenti dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministratore Unico e successivamente trasmesse all'Assessorato regionale competente.

Art. 23

Esercizio provvisorio

Qualora entro il primo gennaio non sia concluso il procedimento di approvazione o sul bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario del nuovo anno, l'Agenzia è autorizzata, sino e non oltre il 30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio con l'autorizzazione ad impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti le spese correnti, le spese per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo dello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato.

Non rientrano nei limiti imposti dall'esercizio provvisorio le spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo di servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Successivamente al 30 aprile, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.

Nel corso della gestione provvisoria, l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Art. 24

Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e di una relazione illustrativa ed è redatto sulla base di uno schema tipo secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nel comma precedente.

La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'Agenzia, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio che concorrano alla determinazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso all'Assessorato regionale competente.

Art. 25

Programma Annuale

Al fine di garantire l'attuazione dei suddetti principi organizzativi, l'Agenzia approva, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento, un programma annuale che, in conformità a indirizzi e direttive regionali, specifichi ciò che è necessario per la sua realizzazione, comprese le risorse finanziarie e lo trasmette alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale competente, contestualmente al bilancio di previsione.

Art. 26

Relazioni annuali sull'attività

L'Agenzia redige e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione annuale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 10/2014, contenente lo stato di attuazione dei programmi e l'attività svolta in esecuzione della stessa L.R. n. 10/2014, l'anagrafe dell'utenza e l'anagrafe del patrimonio immobiliare.

La relazione è pubblicata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Agenzia redige inoltre la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 22/2014, indicando i risultati conseguiti; tale relazione è approvata dall'Amministratore Unico ed è sottoposta al parere dell'organismo partenariale costituito presso l'Osservatorio Regionale della Condizione abitativa ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n. 22/2014; il parere si intende acquisito favorevolmente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

La relazione è trasmessa alla Giunta regionale tramite l'Assessore regionale competente; nella relazione devono essere dettagliatamente indicati anche i risultati conseguiti nella gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie disponibili.

TITOLO V

TRASPARENZA GESTIONALE E PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

Art. 27

Trasparenza e accessibilità

L'Agenzia orienta la propria attività istituzionale alla trasparenza dell'azione amministrativa per garantire l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e si concretizza nel rendere accessibile al cittadino il patrimonio informativo dell'Agenzia.

Il rispetto di tali principi rappresenta il mezzo fondamentale per la prevenzione della corruzione, imponendo una rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei portatori di interesse, favorendo sistemi di rendicontazione sociale.

L'Agenzia assicura la massima circolazione delle informazioni, sia all'interno del sistema amministrativo, sia tra quest'ultimo e il mondo esterno, in modo tale che l'operato della stessa sia garante della piena legalità.

Gli strumenti adottati dall'Agenzia per attuare tale comunicazione, oltre il sito web istituzionale, sono:

- la Carta dei Servizi;
- il Bilancio Sociale;
- la Commissione Inquilinato;
- la Commissione di conciliazione.

Art. 28

La Carta dei Servizi

L'Agenzia adotta la Carta dei Servizi per un corretto e trasparente rapporto con l'utenza, previo parere delle organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale, che nello specifico:

- definisce il rapporto tra l'Agenzia e l'utenza mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri;

- promuove e sostiene la partecipazione dell'utenza alla gestione e manutenzione degli spazi comuni e degli alloggi;
- stabilisce le forme di partecipazione dell'utenza alle attività dell'Agenzia;
- garantisce la comunicazione delle necessarie informazioni sia all'utenza sia alle Organizzazioni Sindacali e alle rappresentanze socio-istituzionali del territorio.

Art. 29

Il Bilancio Sociale

L'Agenzia approva, entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, il Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale rappresenta un rendiconto degli obiettivi sociali perseguiti e dei risultati conseguiti dall'Agenzia e in particolare:

- dei servizi forniti all'utenza e delle iniziative realizzate per migliorarne la qualità;
- l'impiego delle risorse disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e tipologia di intervento;
- la consistenza del patrimonio locato, indicando il canone di locazione praticato e la parte riveniente dalle caratteristiche oggettive dell'alloggio;
- il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero di alloggi messi a disposizione per fini speciali, il numero di alloggi risultanti sfitti al primo gennaio dell'anno solare e il numero di tali alloggi assegnati al 31 dicembre del medesimo anno;
- l'andamento delle morosità, degli sfratti e delle decadenze dall'assegnazione;
- le iniziative poste in essere per migliorare la capacità di ascolto dell'utenza e per garantire l'esercizio dei diritti d'informazione e partecipazione.

Art. 30

La Commissione Inquilinato

È costituita presso la sede dell'Agenzia una Commissione Inquilinato con il compito di esprimere pareri e proposte in merito alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

La Commissione è composta da:

- l'Amministratore unico e il Direttore dell'Agenzia o loro delegati;
- quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche ricadenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia;
- quattro rappresentanti delle Organizzazioni degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia;
- quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Confederali.

La Commissione opera sulla base di un regolamento per il funzionamento e la disciplina dell'attività approvato dalla commissione stessa.

Art. 31

La Commissione di conciliazione

È costituita presso l'Agenzia la commissione di conciliazione non giurisdizionale di negoziazione paritetica alle quali partecipano quattro rappresentanti dell'Agenzia e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'Agenzia, con il compito di dirimere eventuali controversie tra l'Agenzia e l'assegnatario che lamenti la violazione di un diritto o un interesse giuridico nel rapporto di locazione o nei servizi erogati e gestiti dall'Agenzia. Le Commissioni si dotano di un regolamento per

l'accesso al servizio. La commissione non comporta oneri per l'Agenzia, salvo diverse disposizioni previste per legge.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 32

Controllo e funzioni di vigilanza della Regione

La Giunta Regionale esercita la vigilanza nell'attività dell'Agenzia. In tale ambito, il Presidente della Giunta Regionale, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale proposta dall'Assessore competente, può:

- autorizzare attività delle Agenzie non incluse fra quelle di cui all'articolo 7 della L.R. n. 22/2014;
- disporre ispezioni ed esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo tramite proprie strutture o nominando un commissario ad acta, in caso di grave ritardo nell'adozione di atti obbligatori, con conseguenti spese e danni a carico dell'inadempiente;
- disporre la revoca dell'Amministratore Unico in caso di valutazione negativa della gestione dell'Agenzia, o per grave violazione di legge o per reiterata inosservanza delle direttive regionali o per grave disavanzo finanziario, provvedendo contestualmente a esercitare i poteri sostitutivi entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'atto di revoca;
- disporre la revoca di uno o più componenti del collegio sindacale in caso di gravi inadempienze;
- dichiarare la decadenza degli Organi dell'Agenzia in caso di sopravvenuta incompatibilità.

Art. 33

Poteri Sostitutivi

La Giunta Regionale, nell'ambito del proprio potere di vigilanza, può emanare disposizioni per:

- garantire la conformità della gestione delle agenzie alla programmazione regionale;
- orientare la destinazione e la copertura rispettivamente di avanzi e disavanzi di esercizio;
- orientare il programma di alienazione degli immobili per garantire la valorizzazione del patrimonio e la tutela dell'utenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data della sua approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente documento sono abrogate le norme contenute nel precedente Statuto dell'Agenzia.

Art. 35

Revisione dello Statuto

Qualsiasi revisione o modifica al presente Statuto deve essere adottata dall'Amministratore Unico, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'Agenzia. Lo statuto modificato deve essere trasmesso, tramite l'Assessore competente, alla Giunta regionale che provvede alla relativa approvazione.

Art. 36

Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge statali e regionali emanate in materia